



COMUNE DI ORISTANO

Settore Amministrativo e Servizi alla Persona

Ufficio Partecipate



Relazione conclusiva revisione straordinaria delle Società partecipazioni detenute dal Comune di Oristano al 23 Settembre 2016 (Art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175)

Allegato A

Approvato con Deliberazione C.C. n. 82 del 28/09/2017

Premessa

Il Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica approvato con il Decreto Legislativo n. 175 del 19 Agosto 2016 e pubblicato sulla G.U. n. 210 del 8 settembre 2016 (T.U.S.P.), come aggiornato con il D.Lgs. 16 Giugno 2017 n. 100, rappresenta la nuova disciplina in materia di Società a partecipazione pubblica.

Preliminarmente occorre delimitare l'ambito di applicazione del T.U.S.P. che è costituito dalle Società, anche consortili, anche in forma cooperativa. Alle Società quotate le disposizioni si applicano solo se espressamente previsto, mentre restano ferme le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse. Restano altresì ferme e disposizioni riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni. L'art. 2 del citato decreto, rubricato "Definizioni", al comma 1 lett. l stabilisce che ai fini del decreto per Società devono intendersi: " gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del Libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile".

Preliminarmente l'art. 3 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possano partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite nella forma di S.R.L. o S.P.A, anche in forma cooperativa.

L'art. 4 del citato testo unico prevede i vincoli che le pubbliche amministrazioni devono rispettare per la costituzione, l'acquisto o il mantenimento di partecipazioni, anche di minoranza nelle società che ricadono nell'ambito di applicazione del decreto. In particolare il comma 1 prevede che le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i Comuni non possano, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi **non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (cosiddetto vincolo di scopo)**. Al comma 2 del medesimo art. 4 si statuisce che, nei limiti sopra previsti, il Comune può mantenere partecipazioni in Società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività (cosiddetto vincolo di attività):

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma tra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 50/2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del decreto legislativo 50 del 2016, con un imprenditore selezionato e con le modalità di cui all'art. 17 commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa normativa nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenze ausiliarie, apprestati a supporto degli enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1 lett a) del decreto legislativo 50 del 2016;
ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, " in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio . tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo i criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

Ai sensi di quanto sopra il Comune di Oristano deve procedere all'alienazione/razionalizzazione delle quote di partecipazione detenute direttamente o indirettamente nelle società a partecipazione pubblica per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- a. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie sopra riportate;
- b. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 del Testo unico, e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta o esternalizzata del

servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

c. siano incluse nelle categorie previste dall'art. 20, c. 2 TUSP:

1. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 TUSP sopra citato;
2. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
3. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
4. partecipazioni in società, che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (500.000,00 in sede di prima revisione);
5. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
6. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
7. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 TUSP.

Ai fini di procedere alla alienazione/razionalizzazione delle quote di partecipazione nelle società che non rispettano i vincoli sopra richiamati si rende indispensabile procedere alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, ricognizione che dovrà essere approvata mediante un provvedimento da adottarsi da parte del Consiglio Comunale entro il 30 settembre 2017.

Ai sensi dell'art. 24 c. 2 la presente ricognizione costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 31/03/2015.

Alla data del 23 settembre 2016 il Comune di Oristano deteneva quote di partecipazione sociale nei seguenti organismi:

1. Istituto Storico Arborese (IST.AR) con una quota del 100%- Istituzione;
2. Scuola Civica di Musica con una quota dell 100% - Istituzione;
3. Centro Marino Internazionale (IMC) – Fondazione Onlus;
4. Fondazione Sa Sartiglia Onlus, con una quota 100%;
5. Consorzio Industriale Provinciale Oristanese con una quota del 31,41% - Ente pubblico Economico;
6. Consorzio Uno con una quota del 10% - Consorzio;
8. Autorità d'Ambito Ottimale della Sardegna con una quota dell'1,40% - Ente di diritto pubblico;
9. Società Marine Oristanesi S.r.l. con una quota dell'86% - Società a responsabilità limitata;
10. Società di Gestione Aeroporti Oristanesi (So.Ge.a.Or.) S.p.A. in liquidazione con una quota dell'11,97%;
11. Società Oristano Servizi Comunali S.r.l. con una quota del 100% - Società a responsabilità limitata in house providing.

Per quanto riguarda la (So.Ge.a.Or.) S.p.A. in liquidazione, a seguito di espletamento di asta pubblica e successiva aggiudicazione la Provincia di Oristano sta provvedendo a cedere le quote comprese quelle del Comune di Oristano.

SEZIONE 1

ORGANISMI ESCLUSI DALL'AMBITO APPLICATIVO DEL TESTO UNICO SULLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

DENOMINAZIONE	Istituto Storico Arborese (ISTAR)
NATURA GIURIDICA	Istituzione
Quota di partecipazione	100%
Quota Comune di Oristano	€ 50.000,00
Fondo di dotazione	€ 50.000,00
Composizione CDA	n. 3 componenti nominati dal Comune di Oristano

Con deliberazione G.C. n. 35 del 31/03/2015 "Piano operativo per il processo di razionalizzazione delle Società partecipate del Comune di Oristano" si è ritenuto opportuno prevedere la messa in liquidazione dell'Istituto Storico Arborese (ISTAR). Nella medesima deliberazione si stabiliva che il cronoprogramma con i tempi tecnici necessari per attuare le forme di evidenza pubblica relativi alle dismissioni delle partecipazioni, oggetto di dismissione, sarebbero state indicate in apposito provvedimento. Con deliberazione G.C. n. 60 del 29/03/2016 "Relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle Società partecipate e delle partecipazioni societarie 8art. 1 comma 612 legge 190/2014)" si dava atto della volontà espressa con la propria precedente deliberazione n. 35 del 31/03/2015 e si evidenziavano i risultati conseguiti. In merito all'ISTAR si evidenzia un mutamento della volontà della Giunta Comunale, pur non espresso in un atto deliberativo di variazione al precedente piano di razionalizzazione, orientata non più alla chiusura dell'Istituzione ma ad una razionalizzazione che prevedesse il contenimento delle spese di funzionamento. Tali disposizioni risultano allegate alla deliberazione G.C. n. 60 del 29/03/2016. Con deliberazione della G.C. n. 76 del 19/04/2016 "Approvazione Piano Triennale di razionalizzazione e contenimento delle spese 2016-18" si prendeva atto della volontà di non dismettere l'Istituzione e si approva una serie di azioni volte al contenimento dei costi.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 09/02/2017 "Approvazione Piano Triennale di razionalizzazione e contenimento delle spese 2017-2019" si dà atto della necessità di proseguire non solo sulla strada della razionalizzazione delle spese ma anche della necessità di attuare ove possibile politiche di acquisizione di risorse attraverso l'intervento di privati con apposite sponsorizzazioni e la vendita del materiale. Tali interventi sono al momento allo studio.

Ad oggi non vi sono elementi di novità in merito alla situazione sopra illustrata

DENOMINAZIONE	Scuola Civica di Musica
NATURA GIURIDICA	Istituzione
Quota di partecipazione	100%
Quota Comune di Oristano	€ 50.000,00
Fondo di dotazione	€ 50.000,00
Composizione CDA	n. 3 componenti nominati dal Comune di Oristano

Con deliberazione G.C. n. 35 del 31/03/2015 "Piano operativo per il processo di razionalizzazione delle Società partecipate del Comune di Oristano" si è ritenuto opportuno prevedere la messa in liquidazione della Scuola Civica di Musica. Nella medesima deliberazione si stabiliva che il cronoprogramma con i tempi tecnici necessari per attuare le forme di evidenza pubblica relativi alle dismissioni delle partecipazioni, oggetto di dismissione, sarebbero state indicate in apposito provvedimento. Con deliberazione G.C. n. 60 del 29/03/2016 "Relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle Società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 comma 612 legge 190/2014)" si dava atto della volontà espressa con la propria precedente deliberazione n. 35 del 31/03/2015 e si evidenziavano i risultati conseguiti. In merito alla Scuola Civica di Musica si evidenzia un mutamento della volontà della Giunta Comunale, pur non espresso in un atto deliberativo di variazione al precedente piano di razionalizzazione, orientata non più alla chiusura dell'Istituzione ma ad una razionalizzazione che prevedesse il contenimento delle spese di funzionamento. Tali disposizioni risultano allegate alla deliberazione G.C. n. 60 del 29/03/2016. Con deliberazione della G.C. n. 76 del

19/04/2016 “Approvazione Piano Triennale di razionalizzazione e contenimento delle spese 2016-18” si prendeva atto della volontà di non dismettere l’Istituzione e si approva una serie di azioni volte al contenimento dei costi.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 09/02/2017 “Approvazione Piano Triennale di razionalizzazione e contenimento delle spese 2017-2019” si dà atto della necessità di proseguire non solo sulla strada della razionalizzazione delle spese. Tali interventi sono al momento allo studio. Ad oggi non vi sono elementi di novità in merito alla situazione sopra illustrata.

DENOMINAZIONE	Fondazione IMC
NATURA GIURIDICA	Fondazione
Quota di partecipazione	100%
Quota Comune di Oristano	Concessione in diritto di superficie dei terreni su cui sono ubicate le strutture
Fondo di dotazione	€ 56.810,00
Composizione CDA nominati da Comune di Oristano	n. 2

Con deliberazione G.C. n. 35 del 31/03/2015 “Piano operativo per il processo di razionalizzazione delle Società partecipate del Comune di Oristano” si è ritenuto opportuno prevedere la dismissione della quota di partecipazione all’IMC. Nella medesima deliberazione si stabiliva che il cronoprogramma con i tempi tecnici necessari per attuare le forme di evidenza pubblica relativi alle dismissioni delle partecipazioni, oggetto di dismissione, sarebbero state indicate in apposito provvedimento. Con deliberazione G.C. n. 60 del 29/03/2016 “Relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle Società partecipate e delle partecipazioni societarie 8 art. 1 comma 612 legge 190/2014)” si dava atto della volontà espressa con la propria precedente deliberazione n. 35 del 31/03/2015 e si evidenziavano i risultati conseguiti, precisando che in merito all’IMC erano allo studio le modalità attuative della dismissione della partecipazione. Con i verbali dell’assemblea dei Soci in data 28/11/2016 e 13/12/2016 l’allora Sindaco Pro-tempore del Comune di Oristano comunica il recesso formale dell’Ente dalla Fondazione IMC chiedendo contestualmente una modifica statutaria al fine di consentire comunque al Comune di designare un presidente onorario della Fondazione.

DENOMINAZIONE	Fondazione Sartiglia
NATURA GIURIDICA	Fondazione
Quota di partecipazione	100%
Quota Comune di Oristano	€ 60.000,00
Fondo di dotazione	€ 60.000,00
Composizione CDA nominati da Comune di Oristano	n. 3

Con deliberazione G.C. n. 35 del 31/03/2015 “Piano operativo per il processo di razionalizzazione delle Società partecipate del Comune di Oristano” si è ritenuto opportuno mantenere la partecipazione dell’Ente all’interno della Fondazione Sartiglia in quanto la fondazione risulta strumentale al conseguimento della finalità istituzionale della promozione e sviluppo della città di Oristano dal punto di vista culturale ed economico secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale. Inoltre gli Amministratori della Fondazione non ricevono alcun compenso. Ad oggi non vi sono elementi di novità in merito alla situazione sopra illustrata e pertanto non si ritiene di dover attuare alcun intervento.

DENOMINAZIONE	Consorzio Industriale Provinciale Oristanese
NATURA GIURIDICA	Ente Pubblico Economico
Quota di partecipazione	31,41%
Quota Comune di Oristano	€ 7.746,85
Fondo di dotazione	€ 24.661,00
Composizione CDA nominati da Comune di Oristano	n. 1

Con deliberazione G.C. n. 35 del 31/03/2015 “Piano operativo per il processo di razionalizzazione delle Società partecipate del Comune di Oristano” si è ritenuto opportuno mantenere la partecipazione dell’Ente all’interno del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese in quanto strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente ai sensi dell’art. 1 c. 3 lett. a) dello Statuto Comunale. Si ritiene di confermare quanto stabilito nella delibera succitata

DENOMINAZIONE	Consorzio Uno
NATURA GIURIDICA	Consorzio
Quota di partecipazione	10%
Quota Comune di Oristano	€ 516,46
Composizione CDA nominati da Comune di Oristano	n. 1

Con deliberazione G.C. n. 35 del 31/03/2015 “Piano operativo per il processo di razionalizzazione delle Società partecipate del Comune di Oristano” si è ritenuto opportuno prevedere la dismissione della quota di partecipazione al Consorzio Uno. Nella medesima deliberazione si stabiliva che il cronoprogramma con i tempi tecnici necessari per attuare le forme di evidenza pubblica relativi alle dismissioni delle partecipazioni, oggetto di dismissione, sarebbero state indicate in apposito provvedimento. Con deliberazione G.C. n. 60 del 29/03/2016 “Relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle Società partecipate e delle partecipazioni societarie 8 art. 1 comma 612 legge 190/2014)” si dava atto della volontà espressa con la propria precedente deliberazione n. 35 del 31/03/2015 e si evidenziavano i risultati conseguiti, precisando che in merito al Consorzio Uno erano allo studio le modalità attuative della dismissione della partecipazione.

DENOMINAZIONE	Egas
NATURA GIURIDICA	Consorzio obbligatorio con personalità giuridica di diritto pubblico
Quota di partecipazione	1,43
Quota Comune di Oristano	€ 33.118,39
Composizione CDA nominati da Comune di Oristano	n. 1

Con deliberazione G.C. n. 35 del 31/03/2015 “Piano operativo per il processo di razionalizzazione delle Società partecipate del Comune di Oristano” si è preso atto dell’obbligatorietà della partecipazione del Comune di Oristano all’Egas. Si ritiene di confermare quanto stabilito nella delibera succitata.

SEZIONE 2

ORGANISMI INCLUSI NELL'AMBITO APPLICATIVO DEL TESTO UNICO SULLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

DENOMINAZIONE	Oristano Servizi Comunali - in House
NATURA GIURIDICA	Società srl -
Oggetto Sociale	Svolgimento di servizi strumentali all'Ente
Tipologia di partecipazione	Controllo analogo
Quota di partecipazione	100%
Valore nominale quota	€ 160.000,00
Valore di acquisto della quota	€ 160.000,00
Valore partecipazione rispetto al patrimonio netto	€ 239.995,00/239.995,00
Quota Comune di Oristano	€ 160.000,00
Capitale	€ 160.000,00
Sede Legale	Piazza Eleonora 44 – 09170 Oristano
Data di costituzione	20 ottobre 2008
Data termine	31 dicembre 2050
CF/PI	01122870957
Termine di scadenza dell'affidamento diretto	
Amministratore Unico	n. 1
Collegio revisori	n. 1

La Oristano Servizi Comunali è una società in House costituita in forma di SRL che svolge alcuni servizi strumentali all'amministrazione comunale strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Inoltre le sue attività sono riconducibili a quanto previsto alla lett. d) del comma 2 dell'art. 4 del TUSP (autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente). La società rispetta inoltre il disposto del comma 4 dello stesso art. 4 in quanto ha come oggetto sociale esclusivo una delle attività previste dal comma 2 del medesimo art. 4 e in particolare quelle previste dalla lett. d). La Società Oristano Servizi Comunali S.r.l. svolge tutta la sua attività in maniera esclusiva per conto e in favore dell'Ente. Inoltre il Comune esercita sulla società un controllo analogo a quello che esercita sui propri uffici, così come previsto dalla normativa comunitaria in materia di società *in house providing*.

Con la Deliberazione di G.C. n. 60 del 29/03/2016 si confermava quanto già previsto nella precedente deliberazione G.C. n. 35 del 31.03.2015 relativa al Piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute con la quale si stabiliva di mantenere la partecipazione presso la Società Oristano Servizi Comunali S.r.l..

La Oristano Servizi Comunali figura pertanto fra le tipologie di società nelle quali il Comune di Oristano può mantenere la propria partecipazione. Inoltre si ritiene di non dover procedere ad alcun intervento di razionalizzazione di cui all'art. 20 c. 2 del T.U.S.P.. Infatti la Società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4, possiede un numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori, non svolge attività analoghe o similari a quelle di altre società in cui il Comune di Oristano detiene partecipazioni, ha conseguito un fatturato medio nel triennio precedente superiore a € 500.000,00, non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti. Per quanto riguarda la necessità del contenimento dei costi di funzionamento si ritiene che non ci siano i presupposti per una ulteriore razionalizzazione in quanto la struttura organizzativa e le spese di funzionamento risultano costituire il minimo indispensabile per il corretto svolgimento delle attività. La Società garantisce una serie di servizi tra i quali la manutenzione degli edifici pubblici, manutenzione e pulizia delle strade comunali, cura del verde pubblico, altre attività inerenti l'ambiente, che l'Ente dovrebbe altrimenti assicurare con una gestione diretta o tramite esternalizzazione degli stessi. La prima soluzione, allo stato non è percorribile per carenza di personale, mentre la gestione mediante affidamento a imprese esterne non consentirebbe tempi e modalità di intervento pari a quelli

offerti da una società che, avendo come unico scopo la prestazioni di servizi a favore dell'ente, garantisce una fidelizzazione e un rapporto quotidiano con l'ente stesso, assicurando quindi una gestione dei servizi affidati più efficace ed efficiente anche dal punto di vista economico. Per le suddette motivazioni si ritiene quindi di confermare l'attuale assetto senza interventi di razionalizzazione.

DENOMINAZIONE	Marine Oristanesi
NATURA GIURIDICA	Srl
Oggetto Sociale	Promozione del turismo e di attività atte a favorire la pratica imprenditoriale della pesca
Tipologia di partecipazione	diretta
% capitale sociale	86%
Valore nominale quota	€ 88.545,60
Costo di acquisizione	€ 88.545,60
Valore partecipazione rispetto al patrimonio netto	€ 88.545,60/86.662,00
Quota Comune di Oristano	€ 88.545,60
Capitale	€ 102.960,00
Sede Legale	Porto Turistico Torregrande – 09170 Oristano
Data di costituzione	29 giugno 1990
Data termine	31 dicembre 2030
CF/PI	00619200959
Membri CDA nominati dal Comune	n. 3

La Società Marine Oristanesi è una società a responsabilità limitata partecipata dal Comune di Oristano per l'86% del capitale sociale. E' stata costituita in data 29 giugno 1990 tra i soci Comune di Oristano, Circolo Nautico, Società Finanziaria Rinascita Locale Sardegna S.F.I.R.S., con atto costitutivo a repertorio n. 132933 rogato dal dott. Carlo Passino, notaio in Oristano. L'attività della società ha per oggetto la promozione di ogni attività volta alla realizzazione e alla gestione, nell'ambito della Provincia di Oristano, di infrastrutture portuali, con relative attrezzature, destinate alla promozione del turismo. Con la Deliberazione di G.C. n. 35 del 31.03.2015 è stata prevista la dismissione della Società Marine Oristanesi Srl. Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 162 del 21/12/2015 è stata deliberata la dismissione della quota di partecipazione detenuta dal Comune di Oristano nella stessa. Con la deliberazione della G.C. n. 250 del 28/12/2015, recante "Piano di razionalizzazione delle partecipate. Indirizzi ai dirigenti" è stato disposto di affidare il procedimento relativo alla valutazione della quota di partecipazione detenuta nella Società Marine Oristanesi al dirigente del settore programmazione e gestione risorse, e di affidare il procedimento relativo alla vendita della stessa quota al dirigente dell'attuale settore amministrativo e servizi alla persona. Sulla scorta di tale deliberazione si è proceduto quindi all'affidamento di un incarico ad un esperto ai fini di procedere alla valutazione di cui sopra. La perizia estimativa è regolarmente pervenuta al Comune di Oristano a marzo 2017.

Già in sede di piano di razionalizzazione ordinaria la volontà espressa era stata quindi quella di procedere all'alienazione della quota in capo all'Ente.

In sede di revisione straordinaria a seguito dell'approvazione del Testo Unico emerge che la Società di cui trattasi non rientra nel novero delle Società consentite ex art. dell'art. 4 c. 1 (vincolo di scopo) poiché non produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità del Comune, né il dettato dell'art. 4 c. 2 (vincolo di attività) in quanto non svolge alcuna delle attività ivi previste.

Inoltre per la Società si verificano le condizioni di cui all'art. 20 c. 2 lett. b) in quanto il numero degli amministratori (5) è superiore al numero dei dipendenti (3).

Da quanto sopra emerge che in sede di revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, in considerazione del fatto che la partecipazione detenuta dal Comune di Oristano nella Società Marine Oristanesi srl non è riconducibile

ad alcuna delle categorie previste nell'art. 4 del Tusp, non soddisfa alcuno dei requisiti di cui all'art. 5, mentre ricade nelle previsioni di cui all'art. 20 c. 2 lett. b), l'Ente non può esimersi dal procedere all'alienazione della quota di partecipazione. Ciò detto non si intende intaccare le prerogative decisionali dell'assemblea consiliare, ma evidenziare che la fattispecie relativa alle Marine Oristanesi costringe a confrontarsi con una normativa che non lascia grandi spazi alla discrezionalità. Qualora il Consiglio comunale prenda atto del divieto di mantenimento della partecipazione e intenda procedere attraverso una procedura di alienazione la stessa verrà attivata secondo quanto previsto dallo Statuto della Società e dovrà concludersi entro il 30 settembre del 2018.

Oristano 15/09/2017

Il Dirigente del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona
(Dott. Rinaldo Dettori)